PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

10.3.2005 PE 355.558v01-00

EMENDAMENTI 1-1

Progetto di relazione **(PE 353.421v01-00)**
di Hartmut Nassauer
Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose compreso il finanziamento del terrorismo

Proposta di direttiva (COM(2004)0448 – C6-0043/2004 – 2004/0137(COD))

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
Emendamento presentato da Vincent Peillon	
Emendamento 174 Considerando 1	
(1) La lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose è uno dei mezzi più efficaci per contrastare la criminalità organizzata. Si possono raggiungere dei risultati in tal senso anche con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario, oltre che con l'approccio fondato sul diritto penale.	(1) La lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose è uno dei mezzi più efficaci per contrastare la criminalità organizzata. ***Flussi ingenti di denaro sporco possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico; il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società. Per tale motivo*** si possono ***e si devono*** raggiungere dei risultati in tal senso anche con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario, oltre che con l'approccio fondato sul diritto penale.
	Or. fr

Emendamento presentato da Vincent Peillon e Hartmut Nassauer

Emendamento 175
Considerando 2

(2) La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita a scopo di finanziamento del terrorismo. Per evitare che gli Stati membri adottino misure incompatibili con il funzionamento del mercato interno per proteggere i loro sistemi finanziari, è necessaria un'azione comunitaria in questo ambito.	(2) La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita ***o illecita*** a scopo di finanziamento del terrorismo. Per evitare che gli Stati membri adottino misure incompatibili con il funzionamento del mercato interno ***e con le regole dello stato di diritto e dell'ordine pubblico europeo*** per proteggere i loro sistemi finanziari, è necessaria un'azione comunitaria in questo ambito.

Or. fr

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 176
Considerando 8

(8) Inoltre, ***l'elenco delle attività criminose sulle quali si basa la definizione di riciclaggio deve essere esteso, in modo da includervi la lotta contro il terrorismo ed il finanziamento del terrorismo. Il*** fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia ***infatti*** chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, ***la definizione di riciclaggio deve essere modificata***, in modo da coprire non soltanto la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di	(8) Inoltre, ***il*** fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, ***è opportuno che le misure preventive previste dalla direttiva siano ampliate***, in modo da coprire non soltanto la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo.

finanziamento del terrorismo. ***Il terrorismo deve inoltre entrare nella categoria dei reati gravi.***

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 177
Considerando 8 bis

(8 bis) L'obbligo generale di adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e l'obbligo di assicurare la punibilità in quanto reato di cui all'articolo 1 comportano che si debbano applicare sanzioni penali alle persone fisiche che violano gli obblighi in materia di identificazione dei clienti, conservazione dei documenti e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio, dato che tali persone devono essere considerate partecipi all'attività di riciclaggio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 178
Considerando 9

(9) Pur imponendo un obbligo di identificazione del cliente, la direttiva 91/308/CEE conteneva relativamente poche indicazioni quanto alle procedure da applicare a tal fine. Considerando l'importanza determinante di questo aspetto della prevenzione del riciclaggio, è opportuno introdurre disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare economico, in conformità ai nuovi standard internazionali. Di conseguenza è indispensabile una definizione precisa di titolare economico.	(9) Pur imponendo un obbligo di identificazione del cliente, la direttiva 91/308/CEE conteneva relativamente poche indicazioni quanto alle procedure da applicare a tal fine. Considerando l'importanza determinante di questo aspetto della prevenzione del riciclaggio ***e del finanziamento del terrorismo***, è opportuno introdurre disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare economico, in conformità ai nuovi standard internazionali. Di conseguenza è indispensabile una definizione precisa di titolare economico. ***Nei casi in cui i singoli beneficiari di un'entità o di un istituto***

giuridico, come una fondazione o un trust, devono ancora essere determinati, ed è pertanto impossibile identificare un singolo quale titolare economico, sarebbe sufficiente identificare il gruppo di persone inteso quale beneficiario della fondazione o del trust.

Or. fr

Motivazione

È necessario identificare i gruppi di persone beneficiari di una fondazione. Se possibile, si dovrebbe estendere l'obbligo di identificazione alle persone che formano tali gruppi di beneficiari.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 179
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Non sono richieste l'identificazione o la verifica dell'identità del titolare economico dei beni laddove quest'ultimo svolga la funzione di fiduciario, di depositario o di sistema di compensazione relativamente a un'emissione di valori mobiliari.

Or. en

Motivazione

La direttiva estende ai trust i requisiti relativi al riciclaggio di denaro. I mercati all'ingrosso dell'UE ricorrono ampiamente ai trust. Tali mercati sono altamente regolamentati e soggetti a un'estesa regolamentazione dei servizi finanziari. La formulazione della direttiva potrebbe causare forti perturbazioni su questi mercati se non viene chiarito il rapporto fiduciario in essi vigente.

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 180
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato si è ripetutamente dimostrato estremamente suscettibile di utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, negli Stati membri che permettono pagamenti in contanti superiori alla soglia fissata, tutte le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni a titolo professionale dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva quando accettano tali pagamenti in contanti. I commercianti di oggetti di alto valore quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte e le case d'asta sono comunque disciplinati dalla presente direttiva nella misura in cui vengono loro effettuati pagamenti in contanti per un importo pari o superiore a 10 000 EUR. Per assicurare un controllo efficace dell'ottemperanza alle disposizioni della presente direttiva da parte di questo gruppo potenzialmente esteso di persone ed enti, gli Stati membri possono incentrare l'attività di controllo segnatamente sulle persone fisiche e giuridiche esposte ad un rischio relativamente elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo secondo il principio della supervisione basata sul rischio. Considerato che le situazioni differiscono da uno Stato membro all'altro, gli Stati membri possono decidere di adottare disposizioni più rigorose, come previsto nell'articolo 4 della presente direttiva, per fronteggiare adeguatamente il rischio che comportano i pagamenti in contanti di importo elevato.

Or. fr

Motivazione

Il pagamento in contanti è un mezzo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo molto utilizzato; è pertanto necessario tener conto del rischio rappresentato da tali operazioni. Si propone una soglia di 10.000 euro, che corrisponderebbe a quella proposta dal Consiglio nel quadro del futuro regolamento sul controllo dei movimenti di denaro liquido alle frontiere esterne dell'Unione.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 181
Considerando 13

(13) Quando i professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, purché siano legalmente riconosciuti e controllati come ad esempio gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non ***sarebbe appropriato che*** per quanto riguarda tali attività ***la direttiva imponesse loro l'***obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale deve restare soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio.	(13) Quando i professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, purché siano legalmente riconosciuti e controllati come ad esempio gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non ***dovrebbero*** per quanto riguarda tali attività ***essere sottoposti all'***obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo***. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale deve restare soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo***.

Or. it

Motivazione

L'obbligo del segreto professionale per gli avvocati è una condizione per il rispetto, in ciascuno Stato membro e nell'Unione, del diritto fondamentale di accesso alla giustizia e quindi alla difesa. Tale diritto fondamentale di tutti i cittadini europei non può prescindere dal rapporto di fiducia tra un avvocato e il suo assistito.

Emendamento presentato da Stefano Zappalà

Emendamento 182
Considerando 13

(13) Quando i professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, ***purché***	(13) Quando i professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale,

siano legalmente riconosciuti e controllati come ***ad esempio*** gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non ***sarebbe appropriato che*** per quanto riguarda tali attività ***la direttiva imponesse loro l'***obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale ***deve restare*** soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio.

legalmente riconosciuti e controllati come gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non ***dovrebbero*** per quanto riguarda tali attività ***essere sottoposti all'***obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo***. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale ***è*** soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo***, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo*** o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo***.

Or. it

Motivazione

L'esenzione dall'obbligo di segnalazione per i professionisti indipendenti deve essere prevista dalla legislazione degli Stati membri, a tutela del segreto professionale, al fine di garantire – su tutto il territorio dell'Unione europea – il bilanciamento fra le esigenze derivanti dalla lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo e quelle legate alla tutela dei diritti fondamentali.

Emendamento presentato da Stefano Zappalà

Emendamento 183
Considerando 21

(21) Le operazioni sospette devono essere segnalate ***alle autorità responsabili per la lotta al riciclaggio. Attualmente tali autorità sono denominate generalmente "unità di informazione finanziaria" e tale denominazione deve essere utilizzata anche***

(21) Le operazioni sospette devono essere ***direttamente*** segnalate ***all'autorità di informazione finanziaria che funge da unità nazionale centrale per ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le segnalazioni di operazioni***

nella presente direttiva. Tutti gli Stati membri devono disporre di un'unità di informazione finanziaria e si deve chiarire che è obbligatorio segnalare anche i tentativi di riciclaggio.	***sospette ed altre informazioni che riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò non dovrebbe obbligare gli Stati membri a modificare i loro attuali sistemi di segnalazione se la segnalazione è fatta tramite il pubblico ministero e se le informazioni sono trasmesse prontamente e non filtrate alle unità di informazione finanziaria, consentendo loro di svolgere correttamente la loro attività, tra cui la cooperazione internazionale con altre unità di informazione finanziaria.***

Or. it

Motivazione

E' importante evidenziare l'importanza del principio generale della diretta segnalazione delle operazioni sospette alla competente Financial Intelligence Unit nazionale (in Italia, l'UIC). In Italia, il collegamento diretto tra gli intermediari e l'UIC (senza passare attraverso altre Autorità) ha contribuito senz'altro in maniera rilevante a garantire maggiormente la tutela della riservatezza del segnalante. Solamente al fine di rendere possibile, laddove ciò sia già sancito dalla legislazione nazionale (ad esempio, nell'ordinamento tedesco), che la segnalazione di operazioni sospette arrivi alla FIU attraverso altre pubbliche autorità, può ammettersi la disposizione, in termini di eccezione, circa la possibilità di mantenere quanto già dettato dalla propria legislazione nazionale. A tali fini, appare abbastanza soddisfacente quanto previsto nel considerando in esame, ma per ribadire in maniera più puntuale la valenza del principio generale della diretta segnalazione alla FIU sarebbe opportuno l'evidenziato inserimento dell'avverbio "direttamente".

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 184
Considerando 21 bis (nuovo)

	(21 bis) È opportuno migliorare ulteriormente la cooperazione giudiziaria e di polizia e gli scambi di informazioni tra gli Stati membri nel quadro della lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose, compreso il terrorismo, in particolare attraverso Europol e Eurojust in quanto organi dell'Unione europea competenti ad agire nel settore in questione, conformemente all'articolo 2

della Convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)[1] e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità[2].

---

[1] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.
[2] GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

Or. fr

Motivazione

È necessario che la direttiva in esame preveda una cooperazione giudiziaria e di polizia, giacché la mancanza di coordinamento tra le autorità europee va a vantaggio della criminalità finanziaria e del terrorismo.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer e Vincent Peillon

Emendamento 185
Considerando 26

(26) L'importanza di combattere il riciclaggio deve indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Dato che persone giuridiche sono spesso coinvolte in operazioni complesse di riciclaggio, tali sanzioni debbono essere altresì calibrate in modo da tenere conto dell'attività svolta da persone giuridiche.	(26) L'importanza di combattere il riciclaggio ***e il finanziamento del terrorismo*** deve indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. ***Le sanzioni devono essere previste sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche.*** Dato che persone giuridiche sono spesso coinvolte in operazioni complesse di riciclaggio, tali sanzioni debbono essere altresì calibrate in modo da tenere conto dell'attività svolta da persone giuridiche.

Or. en

Motivazione

La frase aggiunta compensa la soppressione del considerando 8 bis.

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 186
Considerando 29 bis (nuovo)

(29 bis) Nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione a norma della presente direttiva la Commissione dovrebbe osservare i seguenti principi: l'esigenza di elevati livelli di trasparenza e di consultazione con gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e con il Parlamento europeo ed il Consiglio; l'esigenza di assicurare che le autorità competenti siano in grado di garantire l'applicazione coerente delle norme; l'esigenza di assicurare la coerenza con le altre disposizioni legislative dell'Unione europea applicabili nel settore in questione e l'esigenza di proteggere l'Unione europea, gli Stati membri e i loro cittadini dalle conseguenze del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Or. fr

Motivazione

Si vuole dare una formulazione al principio di comitatologia previsto nella proposta di direttiva. È importante che il Parlamento europeo e il Consiglio siano rappresentati in seno al comitato "riciclaggio".

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 187
Articolo 1, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose (in appresso "riciclaggio") ***costituisca un reato***.	1. Gli Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose (in appresso "riciclaggio") ***e il finanziamento del terrorismo costituiscano reati***.

Or. fr

Motivazione

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo devono essere riconosciuti come atti delittuosi.

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 188
Articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera f)

f) altre persone che negoziano beni o che prestano servizi, ***quando il pagamento è effettuato*** in contanti per un importo pari o superiore a ***15 000 EUR***, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che risultano collegate;	f) altre persone ***fisiche o giuridiche*** che negoziano beni o che prestano servizi, ***soltanto se i pagamenti sono effettuati*** in contanti per un importo pari o superiore a ***10 000 EUR***, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che risultano collegate;

Or. fr

Motivazione

È necessario prendere in considerazione anche le persone giuridiche. Si veda anche l'emendamento 180.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 189
Articolo 2, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono decidere di non ***applicare la presente direttiva ad enti finanziari*** che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata e quando i rischi di riciclaggio sono scarsi.	2. Gli Stati membri possono decidere di non ***includere nel campo di applicazione del paragrafo 1 le persone giuridiche e fisiche*** che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata e quando i rischi di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo*** sono scarsi.

Or. en

Motivazione

Chiarisce l'emendamento originario n. 45 di Hartmut Nassauer, tra l'altro tradotto in modo

erroneo nella versione inglese.

Emendamento presentato da Vincent Peillon e Hartmut Nassauer

Emendamento 190
Articolo 2, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ad enti finanziari che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata e quando i rischi di riciclaggio sono scarsi.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 191
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Gli Stati membri non applicano il presente articolo alle situazioni nelle quali i notai, i professionisti legali indipendenti, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari esercitano la loro attività professionale, laddove la stessa sia soggetta al segreto professionale o al "legal professional privilege", in particolare quando esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in procedimenti giudiziari, arbitrali o di mediazione o in relazione a tali procedimenti, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Or. it

Motivazione

Al fine di tutelare il diritto fondamentale alla difesa è necessario ricomprendere l'arbitrato e la mediazione (che sono strumenti alternativi di soluzione delle controversie) fra le attività da escludere dal campo di applicazione della direttiva.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope e Theresa Villiers

Emendamento 192
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nessuna disposizione della presente direttiva prescrive l'obbligo di identificare o di verificare la titolarità economica dei "beni" comprendenti titoli di debito emessi da una società o da un'autorità pubblica e quotati in una borsa valori regolamentata da parte di una persona nominata dall'emittente del titolo ad occupare la funzione di fiduciario dell'emissione. Ai fini della presente direttiva, allorché tale persona è designata come fiduciario, il cliente rispetto alla fornitura dei pertinenti servizi di trust è l'emittente.

Or. en

Motivazione

La maggior parte delle emissioni di titoli di debito gestite da istituti con sede nell'Unione europea sono amministrate su base fiduciaria (trust). Esse sono state quindi inserite accidentalmente nella direttiva, in quanto quest'ultima è estesa anche ai fiduciari. Non era comunque questa l'intenzione di chi ha formulato la proposta, in quanto gli eventuali rischi di riciclaggio in questo settore sono già coperti dalla regolamentazione sui servizi finanziari, di cui non si deve creare un doppione. Senza questo emendamento, la direttiva potrebbe provocare forti perturbazioni sui mercati obbligazionari dell'Unione.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 193
Articolo 3, paragrafo 7

7) costituiscono "reati gravi" almeno:	7) costituiscono "reati gravi" almeno ***i reati***

	di cui alle lettere da a) a e) punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi:
a) ***il terrorismo***;	a) ***gli atti definiti agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI***;
b) ognuno dei reati definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;	b) ognuno dei reati definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;
c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite all'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI ;	c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite all'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI ;
d) la frode, perlomeno la frode grave, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ;	d) la frode, perlomeno la frode grave, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ;
e) la corruzione;	e) la corruzione;
f) i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;	

Or. en

Motivazione

La definizione all'articolo 3, punto 7, lettera f) non tiene conto delle considerevoli differenze nella struttura sanzionatoria tra le varie giurisdizioni dell'UE, dal che consegue che i tipi di reati individuati dalla direttiva varieranno immensamente a seconda dello Stato membro

dell'UE. In alcune giurisdizioni rientreranno di fatto tutti i reati mentre in altre soltanto quelli molto gravi. Ne deriverebbero un'applicazione incoerente della direttiva nell'UE ed un'estensione sproporzionata del campo di applicazione in alcuni Stati membri. Ciò sarebbe inoltre contrario all'intento delle raccomandazioni GAFI, che consiste nel coprire tutti i reati gravi. Dal momento che questa è una definizione minima di "reati gravi" in tutta l'UE, il testo dell'emendamento è più accurato e consentirebbe agli Stati membri, conformemente alle particolarità del loro codice penale, di specificare categorie di reati gravi al di sopra della definizione minima data dalla direttiva, se così decidono. Ciò sarebbe anche in sintonia con uno degli approcci suggeriti nelle raccomandazioni GAFI, che indicano categorie designate di reati e consentono a ciascun paese di decidere in conformità della legislazione nazionale come definire i reati e la natura di qualsiasi loro particolare elemento che li rende reati gravi.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 194
Articolo 3, paragrafo 7

7) costituiscono “reati gravi” almeno:	7) costituiscono “reati gravi” almeno ***i reati di cui alle lettere da a) a e) punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi***:
a) ***il terrorismo***;	a) ***gli atti definiti agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI***;
b) ognuno dei reati definiti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;	b) ognuno dei reati definiti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;
c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite all'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI ;	c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite all'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI ;
d) la frode, perlomeno la frode grave, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle	d) la frode, perlomeno la frode grave, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee ;	Comunità europee ;
e) la corruzione;	e) la corruzione;
f) i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;	

Or. en

Motivazione

La definizione all'articolo 3, punto 7, lettera f) non tiene conto delle considerevoli differenze nella struttura sanzionatoria tra le varie giurisdizioni dell'UE, dal che consegue che i tipi di reati individuati dalla direttiva varieranno immensamente a seconda dello Stato membro dell'UE. In alcune giurisdizioni rientreranno di fatto tutti i reati mentre in altre soltanto quelli molto gravi. Ne deriverebbero un'applicazione incoerente della direttiva nell'UE ed un'estensione sproporzionata del campo di applicazione in alcuni Stati membri. Ciò sarebbe inoltre contrario all'intento delle raccomandazioni GAFI, che consiste nel coprire tutti i reati gravi.

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava

Emendamento 195
Articolo 3, punto 7, lettera c bis) (nuova)

	c bis) reati connessi alle attività di associazione mafiosa;

Or. it

Motivazione

La Mafia è un'associazione criminale specifica la cui attività di riclaggio si estende anche in tutto il territorio dell'Unione europea, per cui è utile specificare tra i reati gravi anche quelli connessi a tale associazione.

Emendamento presentato da Agnes Schierhuber e Othmar Karas

Emendamento 196
Articolo 3, punto 7, lettera f)

f) ***i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi***;	f) ***gli Stati membri hanno la facoltà di designare altri reati come azioni criminose ai sensi della presente direttiva***;

Or. de

Motivazione

Non ci si avvale della possibilità di scelta prevista nella raccomandazione del GAFI. Le raccomandazioni del GAFI (A. Ordinamenti giuridici, paragrafo 1.3) prevedono una possibilità di scelta: per definire il concetto di "reato grave" si può prevedere o la figura di reato prevista dall'ordinamento nazionale o il suo riferimento alla comminata pena (un anno o sei mesi). La direttiva non offre più questa possibilità di scelta agli Stati membri.

La flessibilità della raccomandazione del GAFI in questo punto specifico si basa giustamente sul fatto che nei singoli Stati membri esistono notevoli divergenze tra gli istituti penalistici e quindi anche tra le pene comminate. Il riferimento a un quadro penale nella direttiva porterebbe pertanto a risultati piuttosto fortuiti. Dal punto di vista del principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono in una situazione migliore per definire singolarmente i necessari reati-presupposto avvalendosi di categorie del loro ordinamento penale.

Per quanto riguarda le questioni attinenti al riciclaggio dei proventi di attività criminose c'è da temere il collasso del sistema di segnalazione . Infatti, l'ampliamento della gamma dei reati-presupposto porterebbe a un'imprevedibile estensione dell'obbligo di verifica e segnalazione e pertanto ad un incremento imponente del lavoro per le banche ed anche per le autorità. Nel valutare l'esistenza di un sospetto di riciclaggio di denaro, si dovrebbe, data la formulazione scelta dalla Commissione nella sua proposta, tener conto di oltre cento possibili reati-presupposto.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 197
Articolo 3, punto 8, lettere a) e b)

a) la persona fisica che, in ultima analisi,	a) la persona fisica che, in ultima analisi,

possieda o controlli, direttamente o indirettamente, almeno il ***10%*** delle azioni o dei diritti di voto di una persona giuridica o che eserciti altrimenti un'influenza comparabile sulla direzione di una persona giuridica purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione ufficiale di una borsa valori e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;	possieda o controlli, direttamente o indirettamente, almeno il ***50%*** delle azioni o dei diritti di voto di una persona giuridica o che eserciti altrimenti un'influenza comparabile sulla direzione di una persona giuridica purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione ufficiale di una borsa valori e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti***, o, in alternativa, la persona fisica che detiene il controllo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004***;
b) la persona fisica che, direttamente o indirettamente, sia il proprietario effettivo di almeno il ***10%*** del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile o che eserciti un'influenza su una quota comparabile del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile, purché non sia una società ammessa alla quotazione ufficiale di una borsa valori e sottoposta ad obblighi di pubblicità conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;	b) la persona fisica che, direttamente o indirettamente, sia il proprietario effettivo di almeno il ***50%*** del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile o che eserciti un'influenza su una quota comparabile del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile, purché non sia una società ammessa alla quotazione ufficiale di una borsa valori e sottoposta ad obblighi di pubblicità conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;

Or. en

Motivazione

La definizione di titolare economico è decisamente eccessiva. Ai sensi della direttiva, nel caso di un'azienda costituita da dieci soci, sussisterebbe l'obbligo di effettuare verifiche su dieci persone, a prescindere dall'effettiva ripartizione del controllo nella pratica, il che implica l'esecuzione di verifiche inutili e onerose su soggetti che non hanno alcun controllo giuridico sulla società. Per soddisfare il requisito di proporzionalità, la soglia dovrebbe essere portata al 50%, oppure si dovrebbe fare riferimento alla nozione di controllo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004.

Emendamento presentato da Agnes Schierhuber e Othmar Karas

Emendamento 198
Articolo 3, punto 8

8) "titolare economico":	***soppresso***
a) la persona fisica che, in ultima analisi, possieda o controlli, direttamente o indirettamente, almeno il 10% delle azioni o dei diritti di voto di una persona giuridica o che eserciti altrimenti un'influenza comparabile sulla direzione di una persona giuridica purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione ufficiale di una borsa valori e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;	
b) la persona fisica che, direttamente o indirettamente, sia il proprietario effettivo di almeno il 10% del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile o che eserciti un'influenza su una quota comparabile del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile, purché non sia una società ammessa alla quotazione ufficiale di una borsa valori e sottoposta ad obblighi di pubblicità conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;	
c) le persone fisiche per conto delle quali viene realizzata un'operazione o un'attività;	

Or. de

Motivazione

Mantenendo la definizione si dovrebbe praticamente verificare per ciascuna singola impresa il modo in cui si configurano i rapporti di partecipazione. In mancanza di un registro societario che contenga le partecipazioni di tutte le società, anche quelle non quotate in borsa, è impossibile procedere a una standardizzazione.

In tal modo, chi è tenuto all'obbligo della verifica (ad esempio le banche) è orientato dalle segnalazioni del cliente, la cui giustezza non è peraltro verificabile, e pertanto è impossibile verificare se c'è stato o no riciclaggio di denaro.

Mantenendo tale definizione si renderebbero necessarie modifiche al diritto societario che non sono previste nel piano d'azione per modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario (COM(2003)0284). Occorrerebbe pertanto introdurre un registro societario che contenga i rapporti di partecipazione per le società non quotate. Le modifiche

sostanziali che l'introduzione di questo registro comporta per i rispettivi ordinamenti societari e gli enormi costi implicati non sono ragionevoli sotto il profilo dei costi/benefici.

Le quaranta raccomandazioni del GAFI non prevedono alcuna definizione del titolare economico, bensì sanciscono, con la quinta raccomandazione relativa alla procedura di identificazione dei "titolari economici", il seguente principio: "adottare misure ragionevoli per verificare l'identità del titolare economico in modo tale che l'ente sia certo di conoscere chi sia tale titolare". Questo principio è stato recepito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) della proposta della Commissione. Tale principio è sufficiente e lascia il necessario margine d'azione ai diversi ordinamenti giuridici.

Emendamento presentato da Stefano Zappalà

Emendamento 199
Articolo 3, punto 8, lettere a) e b)

a) la persona fisica che***, in ultima analisi,*** possieda ***o controlli,*** direttamente ***o indirettamente,*** almeno il ***10%*** delle azioni o dei diritti di voto di una persona giuridica ***o che eserciti altrimenti un'influenza comparabile sulla direzione di una persona giuridica*** purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione ufficiale di ***una*** borsa valori e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;	a) la persona fisica che possieda direttamente almeno il ***25%*** delle azioni o dei diritti di voto di una persona giuridica purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione ufficiale di borsa valori e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;
b) la persona fisica che***, direttamente o indirettamente,*** sia il proprietario effettivo di almeno il ***10%*** del patrimonio di una fondazione***,*** di un trust ***o di un istituto giuridico simile o che eserciti un'influenza su una quota comparabile del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile,*** purché non ***sia*** una società ammessa alla quotazione ufficiale di ***una*** borsa valori e sottoposta ad obblighi di ***pubblicità*** conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;	b) la persona fisica che sia il proprietario effettivo di almeno il ***25%*** del patrimonio di una fondazione **o** di un trust purchè non ***si tratti di*** una società ammessa alla quotazione ufficiale di borsa valori e sottoposta ad obblighi di ***comunicazione*** conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;

Or. it

Motivazione

L'attuale disposizione non appare coerente con un approccio basato sulla diversità delle situazioni di rischio, anche in considerazione del fatto che l'Unione europea deve essere considerata quale una singola giurisdizione. Ne consegue, da un lato, che le persone che ricoprono funzioni politiche di rilievo in paesi appartenenti all'Unione europea dovrebbero essere escluse dall'applicazione di tale disposizione, così come già è disposto con riferimento ai "domestic PEPs" (residenti cioè nel singolo Stato nazionale) e, dall'altro, che la definizione di tali persone dovrebbe essere limitata a coloro che ricoprono funzioni politiche rilevanti a livello statale.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 200
Articolo 3, punto 8, lettera a)

a) la persona fisica che, in ultima analisi, ***possieda*** o ***controlli, direttamente o indirettamente, almeno il 10% delle*** azioni o ***dei*** diritti di voto ***di una persona giuridica o che eserciti altrimenti un'influenza comparabile sulla direzione di una persona giuridica*** purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione ***ufficiale di una borsa valori*** e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;	a) ***in caso di società:***
	(i) la persona fisica ***o le persone fisiche*** che, in ultima analisi, ***possiedano*** o ***controllino un soggetto giuridico, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle azioni o dei diritti di voto in seno a tale soggetto giuridico, anche tramite azioni al portatore***, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione ***su un mercato regolamentato*** e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; ***tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più un'azione o un diritto di voto;***
	(ii) la persona o le persone fisiche che esercitano altrimenti il controllo sulla

direzione di un soggetto giuridico;

Or. en

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 201
Articolo 3, punto 8, lettera a)

a) la persona fisica che, in ultima analisi, ***possieda o controlli, direttamente o indirettamente, almeno il 10% delle azioni o dei diritti di voto di una persona giuridica o che eserciti altrimenti un'influenza comparabile sulla direzione di una persona giuridica purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione ufficiale di una borsa valori*** e sottoposta ad obblighi di ***comunicazione*** conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;	a) ***in caso di società*** ***i)*** la persona ***o le persone fisiche*** che, in ultima analisi, ***possiedono o controllano una persona giuridica, detenendo il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle azioni o dei diritti di voto di detta persona giuridica, anche tramite azioni al portatore, diverse da una società quotata in un mercato regolamentato*** e sottoposta ad obblighi di ***pubblicità*** conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; ***la percentuale del 10% più un'azione si considera sufficiente per soddisfare questo criterio;*** ***ii) la persona o le persone fisiche che esercitano altrimenti il controllo sulla direzione di una persona giuridica;***

Or. fr

Motivazione

Si tratta qui di identificare le persone fisiche che, in ultima analisi, controllano un'entità giuridica. È inoltre necessario adeguarsi alla raccomandazione n. 33 del GAFI riguardante le azioni al portatore, affinché gli Stati membri attuino disposizioni volte a garantire una procedura minima nel settore, che per sua natura si sottrae alle procedure di lotta contro il riciclaggio.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 202
Articolo 3, punto 8, lettera b)

b) ***la persona fisica che, direttamente o indirettamente, sia il proprietario effettivo di almeno il 10% del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile o*** che ***eserciti un'influenza su una quota comparabile del patrimonio di***	b) ***in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali i trust,*** che ***amministrano e distribuiscono fondi:***

una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile, purché non sia una società ammessa alla quotazione ufficiale di una borsa valori e sottoposta ad obblighi di pubblicità conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;	
	(i) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona o le persone fisiche beneficiarie di più del 25% del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;
	(ii) se le persone che beneficiano dell'entità o dell'istituto non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'entità o l'istituto;
	(iii) la persona o le persone fisiche che esercitano un controllo significativo su più del 25% del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;

Or. en

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 203
Articolo 3, punto 8, lettera b)

b) ***la persona fisica che, direttamente o indirettamente, sia il proprietario effettivo di almeno il 10% del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile o che eserciti un'influenza su una quota comparabile del patrimonio di una fondazione, di un trust o di un istituto giuridico simile, purché non sia una società ammessa alla quotazione ufficiale di una borsa valori e sottoposta ad obblighi di pubblicità conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti***;	b) ***in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:***
	i) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona o le persone

fisiche beneficiarie di almeno il 10% più un'azione dei beni di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;

ii) se le persone che beneficiano dell'entità o dell'istituto non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'entità o l'istituto;

iii) la persona o le persone fisiche che esercitano un controllo significativo su almeno il 10% più un'azione del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;

Or. fr

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 201. Scopo dell'emendamento è includere i gruppi dei beneficiari di trust o di fondazioni.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer e Vincent Peillon

Emendamento 204
Articolo 3, punto 9, lettera e)

e) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;	e) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione ***purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti***;

Or. en

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer e Vincent Peillon

Emendamento 205
Articolo 3, punto 10

(10) "persone politicamente esposte": le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche ***e che effettuano operazioni commerciali o finanziarie importanti o complesse che potrebbero presentare un forte rischio di riciclaggio,*** come pure i ***membri della*** loro ***famiglia in senso stretto*** o coloro con i quali tali persone intrattengono stretti legami;	(10) "persone politicamente esposte": le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro ***familiari diretti*** o coloro con i quali tali persone intrattengono ***notoriamente*** stretti legami;

Or. en

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 206
Articolo 3, punto 10

(10) "persone politicamente esposte": le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche e che effettuano operazioni commerciali o finanziarie importanti o complesse che potrebbero presentare un forte rischio di riciclaggio, come pure i membri della loro famiglia in senso stretto o ***coloro*** con i quali tali persone intrattengono stretti legami;	(10) "persone politicamente esposte": le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche e che effettuano operazioni commerciali o finanziarie importanti o complesse che potrebbero presentare un forte rischio di riciclaggio ***ovvero comportare un rischio per la loro reputazione, ad esempio capi di stato e di governo, esponenti politici di primo piano, alti funzionari governativi, alti magistrati, ufficiali superiori dell'esercito, quadri dirigenti di aziende statali, importanti funzionari di partito***, come pure ***le persone che possono essere identificate come*** membri della loro famiglia in senso stretto o ***come soggetti*** con i quali tali persone intrattengono stretti legami;

Or. en

Motivazione

La definizione di "persona politicamente esposta" dovrebbe attenersi a quella data dal

Gruppo d'azione finanziaria internazionale, mentre la prescrizione relativa ai familiari o alle persone con le quali vengono intrattenuti stretti legami dovrebbe limitarsi unicamente alle persone identificabili.

Emendamento presentato da Stefano Zappalà

Emendamento 207
Articolo 3, punto 10

(10) "persone politicamente esposte": le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche e che effettuano operazioni commerciali o finanziarie importanti o complesse che potrebbero presentare un forte rischio di riciclaggio, come pure ***i*** membri della loro famiglia in senso stretto o coloro con i quali tali persone intrattengono stretti legami;	(10) "persone politicamente esposte": le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche ***a livello statale*** e che effettuano operazioni commerciali o finanziarie importanti o complesse che potrebbero presentare un forte rischio di riciclaggio, come pure ***coloro che sono identificati come*** membri della loro famiglia in senso stretto o coloro con i quali tali persone intrattengono stretti legami.

Or. it

Motivazione

L'attuale disposizione non appare coerente con un approccio basato sulla diversità delle situazioni di rischio, anche in considerazione del fatto che l'Unione europea deve essere considerata quale una singola giurisdizione. Ne consegue, da un lato, che le persone che ricoprono funzioni politiche di rilievo in paesi appartenenti all'Unione europea dovrebbero essere escluse dall'applicazione di tale disposizione, così come già è disposto con riferimento ai "domestic PEPs" (residenti cioè nel singolo Stato nazionale) e, dall'altro, che la definizione di tali persone dovrebbe essere limitata a coloro che ricoprono funzioni politiche rilevanti a livello statale.

Emendamento presentato da Agnes Schierhuber e Othmar Karas

Emendamento 208
Articolo 3, punto 10

(10) "persone politicamente esposte": le persone fisiche che occupano o hanno occupato ***importanti*** cariche pubbliche e che effettuano operazioni commerciali o finanziarie importanti o complesse che potrebbero presentare un forte rischio di	(10) "persone politicamente esposte":

riciclaggio***, come pure*** i membri della loro famiglia in senso stretto o coloro con i quali tali persone intrattengono stretti legami;	***a)*** le persone fisiche che ***non sono cittadini dell'Unione europea e che a livello dello Stato centrale*** occupano o hanno occupato ***significative (eminenti)*** cariche pubbliche e che effettuano operazioni commerciali o finanziarie importanti o complesse che potrebbero presentare un forte rischio di riciclaggio ***e rischi per l'immagine, e***
	b) i membri della loro famiglia in senso stretto o coloro con i quali tali persone intrattengono stretti legami;

Or. de

Motivazione

In pratica, la definizione di persone politicamente esposte fa sì che ogni cliente debba essere valutato dal punto di vista dell'impegno politico e ciò porterebbe a un eccesso amministrativo, contrario all'obiettivo prefissato che è quello di identificare e trattare in modo speciale i gruppi di clienti altamente a rischio.

La definizione contrasta inoltre con l'approccio basato sul rischio che è proprio della direttiva: è insostenibile, all'interno dell'UE, sospettare in blocco le persone politicamente esposte.

Per il glossario contenuto nelle quaranta raccomandazioni del GAFI, le persone politicamente esposte "sono individui che occupano o hanno occupato importanti funzioni pubbliche in un paese straniero, ad esempio, Capi di Stato o di governo, insigni uomini politici, alti funzionari governativi, alti magistrati, ufficiali superiori dell'esercito, quadri dirigenti di aziende statali, importanti funzionari di partito. I rapporti economici con membri della famiglia o con persone strettamente legate alle persone politicamente esposte implicano rischi per la loro reputazione, analoghi a quelli delle persone politicamente esposte. La definizione non intende coprire i quadri intermedi delle categorie sopra citate."

Sulla base di quanto precede, la definizione dovrebbe riguardare esclusivamente le persone politicamente esposte di paesi terzi (paesi esteri). Questa impostazione esegetica corrisponde altresì al considerando 16 e 17 della proposta della Commissione: esiste un elevato rischio di riciclaggio di denaro soprattutto nel caso di persone politicamente esposte, provenienti da paesi in cui sono ampiamente diffusi i reati di corruzione. Inoltre, la definizione che viene data nella raccomandazione del GAFI esclude i quadri intermedi. Anche ciò ha un senso, visto che altrimenti un numero imprevedibile di persone ricadrebbe sotto la definizione e si creerebbero inoltre altri problemi di natura delimitativa. Per quanto riguarda i membri della famiglia, si dovrebbe chiarire che essi sono oggetto della definizione nella misura in cui le banche possono identificare le persone anche come persone assimilabili alle persone

politicamente esposte.

Emendamento presentato da Stefano Zappalà

Emendamento 209
Articolo 3, punto 11

(11) "rapporto d'affari": un rapporto d'affari, professionale o commerciale del quale si presuma, al momento in cui viene allacciato, che avrà una certa durata;	(11) "rapporto d'affari": un rapporto d'affari, professionale o commerciale ***che sia strettamente correlato con la corrispondente attività svolta dalle persone fisiche o dagli enti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e*** del quale si presuma, al momento in cui viene allacciato, che avrà una certa durata;

Or. it

Motivazione

L'attuale definizione non è del tutto precisa; si ritiene invece che essa dovrebbe contenere un più puntuale riferimento al fatto che i "rapporti d'affari" rilevanti sono solo quelli specificamente correlati all'attività tipica svolta dai soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi imposti dalla direttiva.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope e Theresa Villiers

Emendamento 210
Articolo 3, punto 11

(11) "rapporto d'affari": un rapporto d'affari, professionale o commerciale del quale si presuma, al momento in cui viene allacciato, che avrà una certa durata;	(11) "rapporto d'affari": un rapporto d'affari, professionale o commerciale ***che sia strettamente correlato con le corrispondenti attività svolte dagli enti o dalle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e*** del quale si presuma, al momento in cui viene allacciato, che avrà una certa durata;

Or. en

Motivazione

La definizione del concetto di "rapporto d'affari" contenuta all'articolo 3, punto 11, non è chiara. Occorrerebbe dunque precisarla per fare in modo che essa copra unicamente quei

rapporti d'affari che sono specificamente correlati alle attività principali svolte dagli enti finanziari o che vengono intrattenuti in stretto collegamento con tali attività (ad esempio la negoziazione di valori mobiliari o i servizi di custodia).

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope e Theresa Villiers

Emendamento 211
Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)

Nessuna clausola della presente direttiva impone l'identificazione o la verifica della titolarità economica di un patrimonio (in appresso "il patrimonio") comprendente

(i) le emissioni obbligazionarie di una società o di un ente pubblico ammesse alla quotazione in una borsa regolamentata;

(ii) i titoli azionari ammessi alla quotazione in una borsa regolamentata;

da parte di un soggetto che detenga il patrimonio su un conto in pool a nome di un altro ente finanziario che funge da istituto depositario.

Or. en

Motivazione

La maggior parte delle emissioni obbligazionarie gestite da istituti basati nell'Unione europea sono detenute a titolo fiduciario. La loro inclusione nella direttiva è pertanto accidentale e conseguente all'estensione del campo d'applicazione agli amministratori fiduciari. Tuttavia, questa non era l'intenzione di chi ha redatto il testo, dal momento che, in questo settore, il rischio di riciclaggio viene già affrontato nel regolamento sui servizi finanziari, che non dovrebbe essere duplicato. Senza l'emendamento, la direttiva potrebbe avere effetti dirompenti per i mercati obbligazionari dell'Unione.

Emendamento presentato da Stefano Zappalà

Emendamento 212
Articolo 4

Articolo 4	***soppresso***
Per impedire il riciclaggio, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	

Or. it

Motivazione

L'attuale disposizione attribuisce la possibilità agli Stati membri di adottare disposizioni più severe di quelle contenute nella direttiva (cd. minima armonizzazione). Si ritiene invece necessaria, anche nell'ottica della creazione di un effettivo mercato interno UE, l'adozione di regole comuni ed uniformi (cd. massima armonizzazione), anche al fine di evitare ogni possibile fenomeno distorsivo della concorrenza.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope e Theresa Villiers

Emendamento 213
Articolo 4

Articolo 4	***soppresso***
Per impedire il riciclaggio, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	

Or. en

Motivazione

Poiché le disposizioni della nuova proposta di direttiva vanno ben oltre quelle della precedente direttiva sul riciclaggio, non dovrebbe essere necessario che gli Stati membri impongano ulteriori disposizioni.

Emendamento presentato da Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Emendamento 214
Articolo 4

Per impedire il ***riciclaggio***, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	Per impedire il ***finanziamento del terrorismo***, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Or. es

Motivazione

Mentre si deve ammettere in ogni caso la possibilità che uno Stato membro adotti disposizioni più rigorose per quanto riguarda il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro necessita di norme comuni e uniformi visto che queste rappresentano l'unico modo per evitare ogni forma di distorsione della concorrenza.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 215
Articolo 5

Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e finanziari di tenere conti e libretti di risparmio anonimi ***o conti intestati a nomi fittizi***.	Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e finanziari di tenere conti e libretti di risparmio anonimi o conti intestati a nomi fittizi. ***In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, gli Stati membri richiedono in tutti i casi che i titolari e i beneficiari dei conti e libretti di risparmio anonimi esistenti siano assoggettati al più presto agli obblighi di diligenza nei confronti della clientela, e in ogni caso prima dell'utilizzo dei conti e dei libretti di risparmio.***

Or. en

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 216
Articolo 6, alinea

Gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva applicano le procedure di ***due diligence nel rapporto con la clientela,*** basandosi su documenti, dati o informazioni di fonte affidabile ed indipendente**,** nei casi seguenti:	Gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva applicano le procedure di ***identificazione*** basandosi su documenti, dati o informazioni di fonte affidabile ed indipendente ***dalla loro clientela*** nei casi seguenti:

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare le modalità di identificazione cui sono soggette le persone che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope e Theresa Villiers

Emendamento 217
Articolo 6, lettera d)

d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ***precedentemente ottenuti*** ai fini dell'identificazione di un cliente.	d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ***esistenti*** ai fini dell'identificazione di un cliente ***ottenuti dopo l'entrata in vigore della presente direttiva***.

Or. en

Motivazione

Nella formulazione attuale, il testo imporrebbe di applicare le procedure di due diligence ai dati identificativi dei clienti esistenti prima dell'entrata in vigore della direttiva. Ciò significa che dovrebbero essere effettuati controlli su tutti i dati esistenti, il che sarebbe un compito estremamente oneroso suscettibile di causare gravi disagi ai consumatori. Questo non è sicuramente quanto voleva chi ha redatto la proposta.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer e Vincent Peillon

Emendamento 218
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

a) identificare il cliente e verificarne l'identità;	a) identificare il cliente e verificarne l'identità ***sulla base di documenti, informazioni o dati ottenuti da una fonte affidabile e indipendente***;

Or. en

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer e Vincent Peillon

Emendamento 219
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

b) se necessario, identificare il titolare economico ed adottare misure ***ragionevoli*** per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona in questione siano certi di conoscere chi sia tale titolare, il che per le persone giuridiche, i trust ed istituti giuridici simili, implica adottare misure ***ragionevoli*** per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;	b) se necessario, identificare il titolare economico ed adottare misure ***adeguate e basate sulla situazione di rischio*** per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona in questione siano certi di conoscere chi sia tale titolare, il che per le persone giuridiche, i trust ed istituti giuridici simili, implica adottare misure ***adeguate e basate sulla situazione di rischio*** per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;

Or. en

Emendamento presentato da Stefano Zappalà

Emendamento 220
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

b) se necessario, identificare il titolare economico ed adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona in questione siano certi di conoscere chi sia tale titolare, il che per le persone giuridiche, i trust ed istituti giuridici simili, implica adottare misure ragionevoli per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;	b) se necessario, identificare***, sulla base di fonti informative, dati e documenti indipendenti, affidabili e pubblicamente accessibili,*** il titolare economico e adottare misure ragionevoli ***e basate sulla diversità di situazioni di rischio*** per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona in questione siano certi di conoscere chi sia tale titolare, il che per le persone giuridiche, i trust e istituti giuridici simili, implica adottare misure ragionevoli per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;

Or. it

Motivazione

E' opportuno che la portata degli obblighi previsti in tema di identificazione e di verifica dell'identità dei "beneficial owners" (titolari economici) - che ricomprendono anche l'adozione di ragionevoli misure volte a comprendere la proprietà e la struttura di controllo della persona giuridica - sia ulteriormente chiarita, specificando in maniera più puntuale che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), comporta un contenimento dei richiamati obblighi nei limiti previsti e resi possibili dai singoli ordinamenti nazionali. In molti casi, infatti - laddove, ad esempio, non ci sia la possibilità di riscontrare le informazioni necessarie su pubblici elenchi o registri - le banche e gli intermediari finanziari si vedrebbero impossibilitati a procedere alla verifica dell'identità di detti soggetti e dell'effettiva struttura proprietaria della persona giuridica.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope e Theresa Villiers

Emendamento 221
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

b) se ***necessario***, identificare il titolare economico ed adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona in questione siano certi di conoscere chi sia tale titolare, il che per le persone giuridiche, i trust ed istituti giuridici simili, implica adottare misure ragionevoli per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;	b) se ***fattibile***, identificare il titolare economico ed adottare misure ragionevoli ***basate sulla situazione di rischio*** per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona in questione siano certi di conoscere chi sia tale titolare, il che per le persone giuridiche, i trust ed istituti giuridici simili, implica adottare misure ragionevoli ***basate sulla situazione di rischio*** per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente; ***se il cliente è una società regolarmente costituita e registrata in una giurisdizione considerata a basso rischio, e in mancanza di altri fattori di rischio significativi, l'ottenimento da una fonte indipendente di una prova ragionevole della registrazione della società costituisce una misura ragionevole basata sulla situazione di rischio.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento persegue tre obiettivi: (i) alcuni trust sono istituiti a vantaggio di una categoria di titolari che potrebbero non essere interamente identificabili al momento della costituzione del trust, ad esempio gli eredi di una persona o i dipendenti di una società. Non è possibile effettuare controlli volti a prevenire il riciclaggio su persone che potrebbero non

essere ancora state identificate (o addirittura non essere ancora nate). (ii) Anche i controlli d'identità dovrebbero essere basati sulla situazione di rischio, con controlli più rigorosi in presenza di un rischio maggiore. (iii) Nel caso delle società, la necessità di ulteriori verifiche rispetto ai dati pubblicamente disponibili contenuti nei pubblici registri dovrebbe riguardare solo le società registrate in giurisdizioni a rischio più elevato che non rispondono a standard accettabili, o aventi contatti materiali con tali giurisdizioni,

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 222
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

	b bis) In mancanza di un registro dei titolari o dell'obbligo giuridico di dichiarare la titolarità economica, tale obbligo si considera assolto quando siano state consultate fonti d'informazione pubblicamente disponibili, sia stata rivolta al cliente una serie ragionevole di domande e sia stata formulata una valutazione in buona fede tenendo conto del rischio percepito. La responsabilità scatta solo in caso di flagrante e manifesta omissione di sforzi identificativi.

Or. en

Motivazione

È irragionevole imporre un obbligo rigoroso in mancanza di un registro dei titolari o dell'obbligo giuridico di dichiarare la titolarità economica.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope e Theresa Villiers

Emendamento 223
Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

d) applicare una due diligence costante nel rapporto d'affari, in particolare esercitando un controllo sulle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto e, se necessario, sull'origine dei fondi, in modo da assicurare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona in questione hanno del proprio	***soppresso***

cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Or. en

Motivazione

La presente disposizione non offre alcuna indicazione chiara su quanto ci si aspetta dagli enti o dalle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. L'articolo 6, lettere b) e c), prevede già il controllo delle transazioni occasionali il cui importo sia pari o superiore a 15 000 euro e quando vi è sospetto di riciclaggio. Non è chiaro quale ulteriore livello di analisi sarebbe necessario per ottemperare alla presente disposizione.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 224
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Nel determinare la portata di tali misure, gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva assumono la loro decisione sulla base di una valutazione ex ante. Tenuto conto della minaccia potenziale cui gli enti o le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono esposti ai sensi dell'articolo 24, è concessa loro ampia discrezione ai fini di stabilire la portata di tali misure. La responsabilità scatta solo in caso di omissioni flagranti e manifeste.

Or. en

Motivazione

Si ritiene che occorra tener conto dei pericoli ai quali si espongono le persone che ottemperano all'obbligo di individuare e segnalare casi sospetti. L'articolo 24 riconosce tali pericoli affermando che gli Stati membri adottano misure appropriate per proteggere da qualsiasi minaccia o atto ostile i dipendenti degli enti o delle persone che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope e Theresa Villiers

Emendamento 225
Articolo 8, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, gli Stati membri possono consentire, in relazione:

(i) alle attività di assicurazione sulla vita che la verifica dell'identità del beneficiario della polizza avvenga dopo l'instaurazione del rapporto d'affari. In tutti questi casi la verifica dovrebbe avvenire all'atto del pagamento, o anteriormente ad esso, o nel momento in cui il beneficiario intende esercitare i diritti conferitigli dalla polizza, o prima di esso,

(ii) ai trust, creati all'interno di uno Stato membro,

a) a condizione che i fiduciari e il costituente risiedano in uno Stato membro alla data di creazione del trust e che

b) i fiduciari continuino a risiedervi, che la verifica dell'identità del beneficiario del trust avvenga dopo l'instaurazione del rapporto d'affari. In tutti questi casi la verifica da parte dei fiduciari deve avvenire soltanto all'atto della distribuzione a tale beneficiario, o anteriormente ad esso, e gli Stati membri possono consentire una deroga alla necessità di identificazione e verifica da parte di terzi secondo un approccio basato sui rischi.

Or. en

Motivazione

Nel caso dell'assicurazione sulla vita e dei trust, non è ovviamente l'instaurazione del rapporto d'affari (conclusione del contratto di assicurazione o creazione del trust), ma la relativa transazione finanziaria (pagamento della polizza assicurativa o di attività del trust a un beneficiario) a costituire l'elemento cardine che comporta un rischio di riciclaggio. Di conseguenza, si è indicato chiaramente che l'identità deve essere stata verificata in modo affidabile al momento della transazione finanziaria.

Il presente emendamento fa sì che la responsabilità si concentri sul fiduciario al momento

opportuno ed elimina i controlli da parte di terzi solo per i trust aventi sede nell'UE. Inoltre alcuni beneficiari potrebbero essere ignari della loro condizione di beneficiari (il trust potrebbe fissare una certa data o evento contingente prima del pagamento al beneficiario). Verificare l'identità dei beneficiari all'inizio del rapporto d'affari andrebbe a compromettere l'intenzione del costituente, in quanto i beneficiari verrebbero a essere informati dell'esistenza del trust.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 226
Articolo 8, paragrafo 2

2. Gli Stati membri impongono che quando gli enti o le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva non sono in grado di rispettare l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c), ***non*** possono aprire il conto ***o avviare il rapporto d'affari o effettuare la transazione in questione oppure pongono fine al rapporto d'affari in questione e prendono in considerazione di presentare*** una relazione sul cliente interessato all'unità di informazione finanziaria, in conformità dell'articolo 19.	2. Gli Stati membri impongono che quando gli enti o le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva non sono in grado di rispettare l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono ***avviare il rapporto d'affari o*** aprire il conto ***soltanto a condizione che esistano adeguate garanzie atte ad assicurare che le transazioni non saranno effettuate dal cliente o per conto di esso finché non siano pienamente rispettate le disposizioni suddette; in caso di perdurante inadempienza delle disposizioni suddette, dopo un periodo ragionevole di tempo l'ente o la persona in questione pongono fine al rapporto d'affari e presentano*** una relazione sul cliente interessato all'unità di informazione finanziaria, in conformità dell'articolo 19, ***qualora vi siano sospetti di attività criminose***. ***Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la presente disposizione alle situazioni nelle quali i notai, i professionisti legali indipendenti, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari stanno esaminando la posizione giuridica del loro cliente o espletando compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.***

Or. en

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 227
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2bis. Gli Stati membri non applicano il paragrafo 2 alle situazioni nelle quali i notai, i professionisti legali indipendenti, i revisori dei conti, i contabili esterni e i consulenti tributari esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in procedimenti giudiziari, arbitrali o di mediazione, o in relazione a tali procedimenti, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

In ogni caso le attività specifiche non sono assoggettate agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 della presente direttiva, in quanto su di essi prevale il vincolo del segreto professionale.

Or. it

Motivazione

Al fine di tutelare il diritto fondamentale alla difesa è necessario ricomprendere l'arbitrato e la mediazione (che sono strumenti alternativi di soluzione delle controversie) fra le attività da escludere dal campo di applicazione della direttiva.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope e Theresa Villiers

Emendamento 228
Articolo 8, paragrafo 3

3. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di applicare le procedure di due diligence nel rapporto con la clientela non soltanto a tutti i loro nuovi clienti, ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, sulla base della loro valutazione del rischio presente.	3. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di applicare le procedure di due diligence nel rapporto con la clientela non soltanto a tutti i loro nuovi clienti, ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente ***i cui dati sono stati ottenuti dopo l'entrata in vigore***

della presente direttiva, sulla base della loro valutazione del rischio presente.

Or. en

Motivazione

Nella formulazione attuale, la disposizione imporrebbe obblighi di due diligence rispetto ai dati relativi all'identità dei clienti prima dell'entrata in vigore della direttiva. Ciò significherebbe che dovrebbero essere effettuati controlli su tutti i dati esistenti, il che rappresenterebbe un compito eccessivamente oneroso e comporterebbe notevoli disagi per i clienti. Sicuramente non è questa l'intenzione degli estensori della proposta.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 229
Articolo 9, paragrafo 1

1. Gli Stati membri impongono che si proceda all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente di una casa da gioco che ***acquisti o*** venda gettoni da gioco di valore pari o superiore a ***1 000 EUR***.	1. Gli Stati membri impongono che si proceda all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente di una casa da gioco che venda gettoni da gioco di valore pari o superiore a ***3 000 EUR***.

Or. en

Motivazione

L'elemento chiave nell'individuare il riciclaggio nelle case da gioco è di concentrarsi sui clienti che incassano gettoni per ingenti somme di denaro liquido. Le procedure di due diligence nel rapporto con la clientela dovrebbero applicarsi nel momento in cui un cliente incassa i suoi gettoni e la soglia dovrebbe essere alzata da 1 000 EUR a 3 000 EUR conformemente alle raccomandazioni della Task force sull'azione finanziaria allo scopo di garantire che la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sia quanto più possibile mirata ed efficace.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope e Theresa Villiers

Emendamento 230
Articolo 10, paragrafo 1, alinea

1. In deroga agli ***articoli 6 e 7 ed all'articolo 8, paragrafo 2***, gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente	1. In deroga ***all'articolo 6, lettere a), b) e d), all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 1***, gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone che rientrano nel campo di

direttiva a non applicare gli obblighi di due diligence nel rapporto con la clientela ***ai clienti che presentano uno scarso rischio di riciclaggio quali***:	applicazione della presente direttiva a non applicare gli obblighi di due diligence nel rapporto con la clientela ***a clienti quali***:

Or. en

Motivazione

La maggior parte delle emissioni obbligazionarie gestite da istituti basati nell'Unione europea sono detenute a titolo fiduciario. La loro inclusione nella direttiva è pertanto accidentale e conseguente all'estensione del campo d'applicazione agli amministratori fiduciari. Tuttavia, questa non era l'intenzione di chi ha redatto il testo, dal momento che, in questo settore, il rischio di riciclaggio viene già affrontato nel regolamento sui servizi finanziari, che non dovrebbe essere duplicato. Senza l'emendamento, la direttiva potrebbe avere effetti dirompenti per i mercati obbligazionari dell'Unione.

La direttiva estende gli obblighi in materia di riciclaggio ai trust. Nel Regno Unito e in Irlanda questi sono spesso creati automaticamente in caso di decesso . Ad esempio, in caso di decesso senza testamento, la legge inglese impone la costituzione di un trust. Le disposizioni in materia di successione negli altri Stati membri non rientrano nel campo di applicazione della direttiva proposta e il presente chiarimento fa sì che il Regno Unito e l'Irlanda siano trattati al pari degli altri Stati membri.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope e Theresa Villiers

Emendamento 231
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

c) i titolari economici di conti in pool gestiti da notai o altri professionisti legali indipendenti stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo, purché siano soggetti ad obblighi antiriciclaggio conformi con gli standard internazionali ***e*** purché il rispetto di tali obblighi sia controllato.	c) i titolari economici di conti in pool gestiti da notai o altri professionisti legali indipendenti stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo, purché siano soggetti ad obblighi antiriciclaggio ***o in materia di lotta al finanziamento del terrorismo*** conformi con gli standard internazionali***,*** purché il rispetto di tali obblighi sia controllato ***e purché le informazioni sull'identità del titolare economico siano accessibili, a richiesta, agli enti che operano quali enti di deposito dei conti in pool***. ***c bis) le fondazioni, gli istituti giuridici e i trust prescritti dalla legge di uno Stato membro per la proprietà congiunta di beni;*** ***(ii) le fondazioni, gli istituti giuridici e i trust costituiti a seguito della successione***

testamentaria o intestata di una persona;

(iii) le emissioni obbligazionarie di una società o di un'autorità pubblica quotati in una borsa valori regolamentata;

iv) i titoli azionari quotati in una borsa valori regolamentata;

v) i beni detenuti in conti in pool per conto di un altro ente finanziario che funge da istituzione di deposito.

Or. en

Motivazione

La maggior parte delle emissioni obbligazionarie gestite da istituti basati nell'Unione europea sono detenute a titolo fiduciario. La loro inclusione nella direttiva è pertanto accidentale e conseguente all'estensione del campo d'applicazione agli amministratori fiduciari. Tuttavia, questa non era l'intenzione di chi ha redatto il testo, dal momento che, in questo settore, il rischio di riciclaggio viene già affrontato nel regolamento sui servizi finanziari, che non dovrebbe essere duplicato. Senza l'emendamento, la direttiva potrebbe avere effetti dirompenti per i mercati obbligazionari dell'Unione.

La direttiva estende gli obblighi in materia di riciclaggio ai trust. Nel Regno Unito e in Irlanda questi sono spesso creati automaticamente in caso di decesso . Ad esempio, in caso di decesso senza testamento, la legge inglese impone la costituzione di un trust. Le disposizioni in materia di successione negli altri Stati membri non rientrano nel campo di applicazione della direttiva proposta e il presente chiarimento fa sì che il Regno Unito e l'Irlanda siano trattati al pari degli altri Stati membri.

In Inghilterra e in Irlanda i trust costituiscono un aspetto obbligatorio della proprietà congiunta di terreni. Questo tipo di trust dovrebbe essere escluso dal campo di applicazione della direttiva, poiché questa non disciplina le situazioni di proprietà congiunta nel resto d'Europa. Il chiarimento riporta il Regno Unito e l'Irlanda in linea con gli altri Stati membri. L'acquisto e la vendita di terreni sono già soggetti ai controlli antiriciclaggio esistenti.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope e Theresa Villiers

Emendamento 232
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) il finanziamento dei premi assicurativi;

Or. en

Motivazione

Il finanziamento dei premi assicurativi comporta rischi di riciclaggio alquanto modesti. Molti assicuratori esigono che i premi assicurativi di veicoli, immobili e imprese siano pagati integralmente all'inizio del periodo coperto dall'assicurazione. Gli erogatori di prestiti sono disposti ad anticipare all'agente o all'assicuratore l'integralità del premio, e le persone o le imprese rimborsano il prestito a rate. In caso di disdetta dell'assicurazione e pertanto del prestito, l'eventuale rimborso del premio è versato al creditore e non alla persona o all'impresa che ha sottoscritto l'assicurazione. Il prestito connesso al premio dovrebbe essere esentato in quanto il rischio di riciclaggio è minimo.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 233
Articolo 10, paragrafo 3, lettera d)

d) la moneta elettronica ai sensi dell'***articolo 1*** della direttiva 2000/46/CE, ***quando sono fissati limiti bassi per l'importo emesso, per l'importo che può essere registrato su un supporto elettronico o per il volume delle transazioni autorizzate***.	d) ***fatto salvo il regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulle informazioni sull'ordinante che devono corredare i trasferimenti di fondi,*** la moneta elettronica ai sensi dell'***articolo 1, paragrafo 3, lettera b),*** della direttiva 2000/46/CE, ***nel caso in cui, qualora il dispositivo non sia ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda i 150 EUR, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2 500 EUR sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1 000 EUR è rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE;***
	o a qualsiasi altro prodotto o transazione comportante uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'esenzione dall'obbligo di due diligence nel rapporto con la clientela, di cui all'articolo 10, paragrafo 3, relativa alle carte ricaricabili. Il riferimento

esplicito alla moneta elettronica è importante per imprese quali i fornitori di servizi di telecomunicazioni, per i quali i clienti utilizzano anche altri strumenti prepagati che non sono moneta elettronica e non dovrebbero pertanto essere conteggiati nei 2 500 EUR.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 234
Articolo 10, paragrafo 3, lettera d bis) (nuovo)

d bis) i prestiti che costituiscono il finanziamento di premi assicurativi;

Or. en

Motivazione

Il finanziamento dei premi assicurativi comporta rischi di riciclaggio alquanto modesti. Molti assicuratori esigono che i premi assicurativi di veicoli, immobili e imprese siano pagati integralmente all'inizio del periodo coperto dall'assicurazione. Gli erogatori di prestiti sono disposti ad anticipare all'agente o all'assicuratore l'integralità del premio, e le persone o le imprese rimborsano il prestito a rate. In caso di disdetta dell'assicurazione e pertanto del prestito, l'eventuale rimborso del premio è versato al creditore e non alla persona o all'impresa che ha sottoscritto l'assicurazione. Il prestito connesso al premio dovrebbe essere esentato in quanto il rischio di riciclaggio è minimo.

Emendamento presentato da António Costa e Vincent Peillon

Emendamento 235
Articolo 10 ter (nuovo)

Articolo 10 ter

Non possono essere oggetto di obblighi di due diligence semplificati e restano sottoposte al regime previsto all'articolo 11 le operazioni che implicano, a qualunque titolo, persone o enti che risiedono, hanno la loro sede o mantengono attività in territori soggetti a regimi fiscali privilegiati, ovvero le operazioni che hanno per oggetto beni originari di tali territori, ad essi destinati o che vi transitano.

Or. fr

Motivazione

Si tratta di applicare obblighi di due diligence rafforzati alle operazioni realizzate con enti o persone stabiliti in territori in cui non viene applicata la normativa in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 236
Articolo 11, paragrafo 1, comma 1 e comma 2, alinea

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di applicare, oltre alle misure di cui agli articoli 6, 7 e all'***articolo 8, paragrafo 2*** e sulla base della loro valutazione del rischio esistente, obblighi di due diligence rafforzati nel rapporto con la clientela nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio e comunque nei casi indicati in appresso, conformemente ***al secondo, terzo e quarto comma del presente paragrafo***.	1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva di applicare, oltre alle misure di cui agli articoli 6, 7 e all'***articolo 8, paragrafo 3*** e sulla base della loro valutazione del rischio esistente, obblighi di due diligence rafforzati nel rapporto con la clientela nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio ***e di finanziamento del terrorismo*** e comunque nei casi indicati in appresso, conformemente ***ai paragrafi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies e nel caso di altre situazioni comportanti un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfino i criteri tecnici stabiliti in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c).***
Quando il cliente non è fisicamente presente a fini di identificazione, gli Stati membri impongono a tali enti e persone di ***applicare*** una o più fra le misure indicate in appresso:	Quando il cliente non è fisicamente presente a fini di identificazione, gli Stati membri impongono a tali enti e persone di ***adottare misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato, ad esempio applicando*** una o più fra le misure indicate in appresso:

Or. en

Motivazione

Integrazione dell'emendamento Nassauer 102, relativo all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) nuova, e dell'emendamento Nassauer 91, relativo all'articolo 11, paragrafo 1, commi 1 e 2.

L'emendamento Nassauer 102 sarà di conseguenza ritirato.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 237
Articolo 11, paragrafo 1, comma 2, lettera a)

a) misure intese a garantire l'accertamento dell'identità del cliente tramite prove documentali supplementari;	a) misure intese a garantire l'accertamento dell'identità del cliente tramite prove documentali supplementari ***o altri dati o informazioni detenuti in sistemi di verifica elettronica***;

Or. en

Motivazione

Classificare ad alto rischio tutte le transazioni non effettuate di persona non tiene conto dei profili di rischio dei singoli prodotti. Inoltre ciò è in contrasto con i passi compiuti dal legislatore britannico verso un approccio basato sui rischi. L'elemento chiave per l'erogatore del prestito è poter continuare a verificare l'identità per via elettronica. L'obbligo riguardante le prove documentali supplementari provocherebbe un notevole aggravio dell'onere amministrativo e comporterebbe ulteriori rischi per la sicurezza (in relazione ai documenti affidati al sistema postale). Per evitare questi problemi, la maggior parte degli erogatori di prestiti britannici hanno effettuato massicci investimenti nello sviluppo di sistemi e processi di verifica elettronica. Riducendo l'importanza dei processi di verifica elettronica a vantaggio dei controlli manuali non soltanto l'erogatore di prestiti sarebbe meno incline a soddisfare le richieste della sua clientela, ma si potrebbe giungere alla creazione di uffici di controllo centralizzati che comporterebbero un enorme aumento delle risorse amministrative.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope e Theresa Villiers

Emendamento 238
Articolo 11, paragrafo 1, comma 2, lettera a)

a) misure intese a garantire l'accertamento dell'identità del cliente tramite prove documentali supplementari;	a) misure intese a garantire l'accertamento dell'identità del cliente tramite ***documenti, dati o informazioni*** supplementari;

Or. en

Motivazione

Classificare ad alto rischio tutte le transazioni non effettuate di persona non tiene conto dei profili di rischio dei singoli prodotti. Inoltre ciò è in contrasto con i passi compiuti dal legislatore britannico verso un approccio basato sui rischi. L'elemento chiave per l'erogatore del prestito è poter continuare a verificare l'identità per via elettronica. L'obbligo

riguardante le prove documentali supplementari provocherebbe un notevole aggravio dell'onere amministrativo e comporterebbe ulteriori rischi per la sicurezza (in relazione ai documenti affidati al sistema postale). Per evitare questi problemi, la maggior parte degli erogatori di prestiti britannici hanno effettuato massicci investimenti nello sviluppo di sistemi e processi di verifica elettronica. Se si riduce l'importanza dei processi di verifica elettronica a vantaggio dei controlli manuali, i consumatori subiranno notevoli disagi inutili.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 239
Articolo 11, paragrafo 1, comma 2, lettera c)

c) ***obbligo*** che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.	c) ***misure tese a garantire*** che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

Or. en

Emendamento presentato da Agnes Schierhuber e Othmar Karas

Emendamento 240
Articolo 11, paragrafo 1, comma 3, alinea e lettere da a) a c)

In caso di conti di corrispondenza con enti creditizi di ***altri Stati membri o di paesi terzi***, gli Stati membri impongono ai loro enti creditizi:	In caso di conti di corrispondenza con enti creditizi di ***Stati non cooperativi secondo la lista del GAFI***, gli Stati membri impongono ai loro enti creditizi:
a) di raccogliere sul corrispondente estero informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni accessibili al pubblico, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;	a) di raccogliere sul corrispondente estero informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni accessibili al pubblico, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;
b) di valutare i controlli antiriciclaggio applicati dal corrispondente estero;	b) di valutare i controlli antiriciclaggio applicati dal corrispondente estero;
c) di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;	***soppresso***

Or. de

Motivazione

Non si capisce per quale motivo si faccia riferimento ad un elevato rischio per i conti di corrispondenza in quanto tali, rischio che dovrebbe giustificare una normativa più rigorosa e soprattutto più dispendiosa dal punto di vista amministrativo. Nel caso di Stati che non sono oggetto di contestazione da parte del GAFI, si può procedere con opportuni controlli della banca di corrispondenza da parte delle autorità nazionali . Ciò fa sì che più rigorose misure di controllo verrebbero a giustificarsi soltanto nel caso di Stati "non cooperativi" (secondo una determinata lista del GAFI).

Se non si dovesse pervenire a una limitazione, la normativa proposta porterebbe a un eccessivo flusso di informazioni aggiuntivamente scambiate, senza alcun valore aggiunto, vale a dire al vincolo di risorse e quindi a un numero inferiore di capacità per problematiche realmente attinenti al riciclaggio di denaro.

Non si capisce neanche per quale motivo i conti di corrispondenza debbano sottostare all'autorizzazione da parte dei dirigenti di banca.

L'applicazione della normativa ai paesi che non cooperano (secondo la lista del GAFI) sembra quindi sufficiente e soprattutto sensata.

Emendamento presentato da Stefano Zappalà

Emendamento 241
Articolo 11, paragrafo 1, comma 4

Per quanto riguarda i rapporti con persone politicamente esposte, gli Stati membri impongono ***a tali enti e persone***:	Per quanto riguarda ***le operazioni o*** i rapporti ***d'affari*** con persone politicamente esposte ***che risiedono in un paese terzo***, gli Stati membri impongono ***agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva:***
a) di disporre di ***sistemi di gestione dei rischi adeguati*** per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;	a) di disporre di ***adeguate procedure*** per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
b) di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di avviare un rapporto d'affari con tali clienti;	b) di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di avviare un rapporto d'affari con tali clienti;
c) di adottare ogni misura ragionevole per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi ***o per assicurare un controllo continuo del rapporto d'affari.***	c) di adottare ogni misura ragionevole per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi ***impiegati nel rapporto d'affari o nell'operazione***;
	c bis) di assicurare un controllo continuo del rapporto d'affari.

Or. it

Motivazione

L'attuale disposizione non appare coerente con un approccio basato sulla diversità delle situazioni di rischio, anche in considerazione del fatto che l'Unione europea deve essere considerata quale una singola giurisdizione. Ne consegue, da un lato, che le persone che ricoprono funzioni politiche di rilievo in paesi appartenenti all'Unione europea dovrebbero essere escluse dall'applicazione di tale disposizione, così come già è disposto con riferimento ai "domestic PEPs" (residenti cioè nel singolo Stato nazionale) e, dall'altro, che la definizione di tali persone dovrebbe essere limitata a coloro che ricoprono funzioni politiche rilevanti a livello statale.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer e Vincent Peillon

Emendamento 242
Articolo 11, paragrafo 1, comma 4, alinea

Per quanto riguarda ***i rapporti*** con persone politicamente esposte, gli Stati membri impongono a tali enti e persone:	Per quanto riguarda ***le operazioni o i rapporti d'affari*** con persone politicamente esposte ***le cui sostanziali o complesse operazioni finanziarie o d'affari possono costituire un elevato rischio di riciclaggio***, gli Stati membri impongono ***agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva***:

Or. en

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope e Theresa Villiers

Emendamento 243
Articolo 11, paragrafo 1, comma 4, lettera a)

a) di disporre di ***sistemi di gestione dei rischi adeguati*** per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;	a) di disporre di ***procedure operative basate sui rischi*** per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;

Or. en

Motivazione

L'articolo 11 prevede che gli enti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva dovrebbero disporre di sistemi di gestione dei rischi per individuare le persone politicamente esposte. Tale espressione è troppo vaga. Gli enti e le persone che rientrano nel

campo di applicazione della presente direttiva dovrebbero in realtà applicare procedure o politiche per determinare se il cliente è una persona politicamente esposta. Gli enti necessiterebbero ovviamente di sistemi informatici e di altro tipo per garantire che tali procedure funzionino efficacemente.

Emendamento presentato da Agnes Schierhuber e Othmar Karas

Emendamento 244
Articolo 11, paragrafo 1, comma 4, lettera b)

b) di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di avviare un rapporto d'affari con tali clienti;	***soppresso***

Or. de

Motivazione

È incomprensibile porre come requisito l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di aprire nuovi conti di corrispondenza con le persone politicamente esposte.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer e Vincent Peillon

Emendamento 245
Articolo 11, paragrafo 1, comma 4, lettera c)

c) di adottare ogni misura ***ragionevole*** per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi ***o per assicurare un controllo continuo del rapporto d'affari***.	c) di adottare ogni misura ***adeguata*** per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi ***impiegati nel rapporto d'affari o nell'operazione***.

Or. en

Emendamento presentato da Stefano Zappalà

Emendamento 246
Articolo 11, paragrafo 2

2. Gli Stati membri vietano agli enti creditizi di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo ***o con una banca che permetta ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti.***	2. Gli Stati membri vietano agli enti creditizi di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo.

Or. it

Motivazione

Mentre è sicuramente corretto imporre il divieto per una banca di instaurare o continuare rapporti con banche che rappresentano "scatole vuote" (cd. banche di comodo o shell banks), non è assolutamente condivisibile una disposizione che richiede di non intrattenere rapporti con banche corrispondenti che a loro volta permettono l'utilizzo dei propri conti da parte di banche di comodo. Tale disposizione solleva la problematica dei cosiddetti rapporti indiretti, con la conseguenza di imporre a carico di una banca degli obblighi non praticabili, risultando di fatto non possibile una effettiva verifica relativa a che la propria banca corrispondente abbia o meno relazioni con banche di comodo.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 247
Articolo 12, comma 2

In caso di ricorso a terzi, la responsabilità finale continua ***tuttavia*** a spettare ***agli enti e alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva***.	***In tali casi,*** la responsabilità finale continua a spettare ***ai terzi***.

Or. en

Motivazione

La direttiva consente ai soggetti che rientrano nel suo campo di applicazione di ricorrere a terzi per l'espletamento dei controlli di due diligence sebbene la responsabilità ultima di tali controlli spetti a tali enti o persone. Tale norma non riduce l'onere che grava sugli enti o sulle persone interessate. Dato che la responsabilità ultima incombe su di essi, non vi è alcun incentivo ad affidarsi alle informazioni presentate senza verifica, anche se ciò comporta una duplicazione dei controlli. Tale soluzione va contro l'approccio basato sui rischi. Invece la responsabilità ultima dovrebbe spettare a coloro i quali effettuano i controlli.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope e Theresa Villiers

Emendamento 248
Articolo 12 bis (nuovo)

	Articolo 12 bis
	In qualunque caso, ogni Stato membro riconosce e accetta la normativa nazionale di qualsiasi altro Stato membro emanata in applicazione della presente direttiva come pienamente compatibile con la propria normativa nazionale. Di conseguenza, gli

	enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva in uno Stato membro sono tenuti ad accettare le procedure di identificazione dei clienti effettuate nelle proprie succursali, filiali e consociate in un altro Stato membro, o per mezzo di esse, conformemente alla normativa nazionale di quello Stato membro, emanata in applicazione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Attualmente i singoli Stati membri applicano la seconda direttiva sul riciclaggio senza coerenza (le loro esigenze documentali per quanto riguarda l'identificazione dei clienti sono diverse). Ciò si traduce in costi addizionali per i clienti e le attività regolamentate e intralcia la pratica degli affari nell'UE, a livello pratico. Inoltre tale mancanza di coerenza avvantaggia uno Stato a spese di un altro, a seconda delle differenze che possono esistere nei rispettivi livelli dei requisiti.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope e Theresa Villiers

Emendamento 249
Articolo 14, comma 2

Una copia dei dati d'identificazione ***e*** di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare economico viene trasmessa senza indugio, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona ai quali il cliente si rivolge.	Una copia dei dati d'identificazione ***o*** di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare economico viene trasmessa senza indugio, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona ai quali il cliente si rivolge.

Or. en

Motivazione

Gli enti finanziari si affidano sempre più a registri elettronici invece che fisici in relazione ai loro clienti. L'attuale formulazione "una copia dei dati d'identificazione e di verifica" potrebbe impedirlo. L'articolo 7 della direttiva non obbliga le banche a detenere una copia fisica dei documenti d'identità. L'emendamento consente una maggiore coerenza tra l'articolo 14 e l'articolo 7.

Emendamento presentato da Stefano Zappalà

Emendamento 250
Articolo 16

La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere assimilati, ai sensi del contratto, all'ente o alla persona che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.	***Gli articoli da 13 a 15 non si applicano se esiste un rapporto di agenzia con le persone fisiche o gli enti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva con riguardo all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c) laddove, sulla base di un accordo contrattuale, l'agente sia considerato come parte del soggetto che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva relativamente alle procedure di diligenza nei confronti della clientela.***

Or. it

Motivazione

Risulta opportuno limitare la disposizione in esame solamente ai rapporti di agenzia; appare, infatti, inappropriato il riferimento ai soggetti esternalizzati (outsorcers), dal momento che essi sono disciplinati da specifici contratti di esternalizzazione che non sempre considerano tali soggetti come parte della struttura interna della banca.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 251
Articolo 16

La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere ***assimilati***, ai sensi del contratto, ***all***'ente o ***alla*** persona che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.	La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere ***considerati***, ai sensi del contratto, ***parte integrante dell***'ente o ***della*** persona che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva. ***Gli articoli da 13 a 15 non si applicano se esiste un rapporto di agenzia tra enti o persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e terzi con riguardo all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1,***

lettere da a) a c) laddove, ai sensi del contratto, l'agente debba essere assimilato all'ente o alla persona che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva relativamente alle procedure di diligenza nel rapporto con la clientela.

Or. en

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope e Theresa Villiers

Emendamento 252
Articolo 16

La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente ***devono essere assimilati, ai sensi del*** contratto, ***all***'ente o ***alla*** persona che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.	La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente ***abbiano concluso un*** contratto ***con l'***ente o ***la*** persona che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La due diligence nei confronti della clientela è spesso effettuata da terzi, come commercianti di auto, personale di vendita al dettaglio o datori di lavoro (nel caso dei prodotti di carte di credito societarie). È difficile vedere come queste parti possano essere "assimilate" all'ente o alla persona che rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Non è chiaro che cosa si intenda con il termine "assimilati", che non è una nozione giuridica.

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 253
Articolo 17 bis (nuovo)

Articolo 17 bis

Gli Stati membri provvedono affinché le richieste di assistenza giudiziaria non possano essere respinte solo perché il reato è altresì considerato come inerente a questioni di ordine fiscale ovvero per il fatto che le loro leggi impongono alle

istituzioni finanziarie di mantenere il segreto o la riservatezza.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è in linea con le raccomandazioni 36 e 40 del GAFI. Si tratta in questa sede di limitare per quanto possibile gli ostacoli e i blocchi alla trasmissione delle informazioni necessarie al buono svolgimento dei procedimenti giudiziari.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer e Vincent Peillon

Emendamento 254
Articolo 18

Ciascuno Stato membro istituisce un'unità di informazione finanziaria (UIF) per combattere efficacemente il riciclaggio.	Ciascuno Stato membro istituisce un'unità di informazione finanziaria (UIF) per combattere efficacemente il riciclaggio ***e il finanziamento del terrorismo***.
L'UIF è un'unità nazionale centrale, dotata di risorse adeguate. Essa è incaricata di ricevere e, nella misura consentita, di richiedere, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni ***finanziarie*** che riguardano ***i fondi di sospetta provenienza illecita*** o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali.	L'UIF è un'unità nazionale centrale, dotata di risorse adeguate. Essa è incaricata di ricevere ***(***e, nella misura consentita, di richiedere***)***, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ***casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo*** o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali.
	Gli Stati membri garantiscono che l'unità di informazione finanziaria abbia accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e in materia di applicazione della legge necessarie per assolvere le sue funzioni in modo adeguato.

Or. en

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 255
Articolo 18, comma 2

L'UIF è un'unità nazionale centrale, dotata di risorse adeguate. Essa è incaricata di ricevere e, nella misura consentita, di richiedere, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni finanziarie che riguardano i fondi di sospetta provenienza illecita o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali.	L'UIF è un'unità nazionale centrale, dotata di risorse ***finanziarie, umane e tecniche*** adeguate. Essa è incaricata di ricevere e, nella misura consentita, di richiedere, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni finanziarie che riguardano i fondi di sospetta provenienza illecita o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è in linea con la raccomandazione 30 del GAFI. Si tratta di consentire alle UIF di disporre dei mezzi necessari per poter funzionare. È importante che l'Unione europea imponga agli Stati membri di prevedere un certo numero di mezzi affinché tali unità possano esistere e svolgere efficacemente i loro compiti.

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 256
Articolo 18, comma 2 bis (nuovo)

	Gli Stati membri provvedono affinché i responsabili dell'azione governativa, l'unità di informazione finanziaria, le autorità penali e le autorità di vigilanza dispongano di meccanismi efficaci che consentano loro di cooperare e, se del caso, di coordinare la loro azione a livello nazionale per quanto riguarda la messa a punto e la realizzazione di politiche ed attività di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è in linea con la raccomandazione n. 31 del GAFI. Di fatto le autorità competenti incontrano numerose difficoltà nel coordinamento delle loro azioni. E' quindi necessario prevedere disposizioni che consentano un'efficace cooperazione tra i diversi attori coinvolti nella lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 257
Articolo 18, paragrafo 2 bis (nuovo)

Gli Stati membri garantiscono che l'unità di informazione finanziaria abbia accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie e amministrative necessarie per assolvere le sue funzioni in modo adeguato e nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolar modo per quanto concerne le ispezioni in locali in cui si svolgono attività protette dal segreto professionale, e sotto controllo dell'autorità giudiziaria competente.

Or. it

Motivazione

E' necessario che eventuali ispezioni concernenti attività soggette al segreto professionale, soprattutto quelle che attengono all'esercizio del diritto della difesa, godano di ampie garanzie procedurali. Sarebbe opportuno limitare le prerogative dell'unità sottomettendole, almeno quando comportino perquisizioni in locali protetti dal segreto professionale, al rispetto dei diritti fondamentali, ad un'autorizzazione preventiva e al controllo delle autorità giudiziarie competenti.

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 258
Articolo 18, comma 2 ter (nuovo)

Ai fini della lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri si impegnano ad agevolare la cooperazione tra le autorità competenti e gli uffici europei quali Europol e Eurojust.

Or. fr

Motivazione

È necessario che la direttiva preveda una cooperazione in materia giudiziaria e di polizia

tenuto conto del fatto che la mancanza di coordinamento tra le autorità europee va a vantaggio della criminalità finanziaria e del terrorismo.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer e Vincent Peillon

Emendamento 259
Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

a) informando ***direttamente e*** prontamente l'unità di informazione finanziaria, di propria iniziativa, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che ***sia*** in corso un'operazione o un tentativo di riciclaggio;	a) informando prontamente l'unità di informazione finanziaria, di propria iniziativa, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che ***siano*** in corso ***o che siano stati compiuti*** un'operazione o un tentativo di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo***;

Or. en

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 260
Articolo 20, paragrafo 2

2. Gli Stati membri non ***sono tenuti ad applicare*** gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 1 ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente ***in un procedimento giudiziario*** o in relazione ***a tale procedimento compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.***	2. Gli Stati membri non ***applicano*** gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori dei conti, ai contabili esterni***,*** e ai consulenti tributari ***nell'esercizio delle loro attività, quando queste ultime sono soggette al segreto professionale o al "legal professional privilege***", con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o ***con riferimento alle informazioni che ricevono o ottengono nel quadro*** dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente ***nei procedimenti giudiziari, arbitrali o di mediazione*** o in relazione ***a tali procedimenti, prima, durante e/o dopo i procedimenti stessi, nonché nel corso di procedure di arbitrato e mediazione***.

Or. it

Motivazione

Al fine di tutelare il diritto fondamentale alla difesa è necessario ricomprendere l'arbitrato e la mediazione (che sono strumenti alternativi di soluzione delle controversie) fra le attività da escludere dal campo di applicazione della direttiva.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 261
Articolo 20, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. In ogni caso, la consulenza legale, che non sia fornita in un contesto inequivocabile di riciclaggio di denaro, è soggetta esclusivamente al vincolo del segreto professionale.

Or. it

Motivazione

Le limitazioni al segreto professionale, in quanto incidono sul diritto fondamentale alla difesa, pienamente riconosciuto dal diritto comunitario, internazionale e interno, devono soddisfare i criteri di necessità e proporzionalità. Sembra pertanto appropriato che gli avvocati debbano sottrarsi al vincolo di segretezza solo ove non vi siano dubbi sull'illiceità della condotta dei clienti.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 262
Articolo 21, comma 3 bis (nuovo)

Le professioni giuridiche indipendenti non sono sottoposte alle disposizioni del terzo comma.

Or. it

Motivazione

Coloro che esercitano professioni la cui deontologia impone, non ultimo per coerenza con il giuramento, il vincolo del segreto professionale e l'integrità morale di partecipare ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer e Vincent Peillon

Emendamento 263
Articolo 22, paragrafo 1

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità ***competenti*** informino ***direttamente e*** prontamente l'unità di informazione finanziaria qualora nel corso di ispezioni da esse effettuate presso gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, oppure in qualsivoglia altro modo, scoprano fatti che potrebbero ***costituire prova di*** riciclaggio.	1. Gli Stati membri assicurano che le autorità ***di cui all'articolo 33*** informino prontamente l'unità di informazione finanziaria qualora nel corso di ispezioni da esse effettuate presso gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, oppure in qualsivoglia altro modo, scoprano fatti che potrebbero ***essere correlati a*** riciclaggio ***o a finanziamento del terrorismo***.

Or. en

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer e Vincent Peillon

Emendamento 264
Articolo 23

La comunicazione***, conformemente ai requisiti della presente direttiva,*** delle informazioni di cui agli ***articoli 19, 20 e 21 all'unità di informazione finanziaria*** da parte degli enti o delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, ovvero da parte dei loro dipendenti o amministratori, non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.	La comunicazione ***in buona fede, quale prevista all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 20,*** delle informazioni di cui agli ***articoli 19 e 20*** da parte degli enti o delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, ovvero da parte dei loro dipendenti o amministratori, non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.

Or. en

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope

Emendamento 265
Articolo 25, comma 1

Gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni all'unità di informazione finanziaria in applicazione degli articoli 19, 20 e 21 o che è in corso o può essere svolta un'inchiesta in materia di riciclaggio.	Gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni all'unità di informazione finanziaria in applicazione degli articoli 19, 20 e 21 o che è in corso o può essere svolta un'inchiesta in materia di riciclaggio***, purché non si tratti di una comunicazione effettuata da un consulente legale professionale a un suo cliente (o a un rappresentante di quest'ultimo) in relazione alla prestazione, da parte del consulente, di assistenza legale o a chiunque sia collegato a procedimenti giudiziari o a previsti procedimenti giudiziari***.

Or. en

Motivazione

Onde tutelare l'obbligo del consulente legale professionale di fornire al cliente una piena comunicazione dei fatti in casi coperti dal segreto professionale e per dare effetto al diritto del singolo di accedere alla giustizia e al diritto ad un giusto processo (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; articoli 6 e 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo), è essenziale che la direttiva riconosca un'opportuna deroga per le circostanze coperte dal segreto professionale.

Emendamento presentato da Inger Segelström

Emendamento 266
Articolo 25, comma 2

Quando professionisti legali indipendenti e notai, revisori dei conti, contabili e consulenti tributari operanti in qualità di professionisti legali indipendenti tentano di dissuadere un cliente dal porre in atto un'attività illegale, non si ha comunicazione ai sensi del primo	***Ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri non sono tenuti ad applicare l'obbligo di cui al primo comma alle professioni contemplate all'articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e b).***

paragrafo.

Or. en

Motivazione

La possibilità che gli Stati membri consentano alle professioni legali di informare i propri clienti è stata introdotta, su iniziativa del Parlamento, nella seconda direttiva sul riciclaggio di denaro e dovrebbe essere mantenuta. È importante che lo speciale rapporto di fiducia tra professionisti legali e i propri clienti rimanga intatto.

Analogamente, si dovrebbe mantenere la corrispondente possibilità che gli Stati membri consentano ai revisori dei conti - quando effettuano una revisione legale dei conti - di informare i propri clienti. Ciò consentirà agli Stati membri di salvaguardare l'attuale norma societaria sugli obblighi dei revisori contabili di intervenire in caso di possibile attività criminale commessa da rappresentanti dei clienti.

Emendamento presentato da Luciana Sbarbati

Emendamento 267
Articolo 25, comma 2 bis (nuovo)

Il divieto di cui al primo comma non si applica alle attività delle professioni legali in cui prevale il vincolo del segreto professionale.

Or. it

Motivazione

Alle professioni legali non si applica il divieto di cui al primo comma affinché questi professionisti possano garantire l'attuazione del diritto alla difesa dei cittadini.

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 268
Articolo 26, lettera c)

c) per quanto riguarda i pagamenti in contanti di importo pari o superiore a ***15 000 EUR***, le scritture e le registrazioni per almeno cinque anni dopo la loro esecuzione.	c) per quanto riguarda i pagamenti in contanti di importo pari o superiore a ***10 000 EUR***, le scritture e le registrazioni per almeno cinque anni dopo la loro esecuzione.

Or. fr

Motivazione

Vedasi motivazione dell'emendamento 180.

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 269
Articolo 27, paragrafo 2

2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui la legislazione del paese terzo non ***assicura l'applicazione delle*** misure richieste al paragrafo 1, primo comma.	2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui la legislazione del paese terzo non ***consente di applicare le*** misure richieste al paragrafo 1, primo comma***, e viene intrapresa un'azione coordinata al fine di pervenire ad una soluzione***.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento fa sì che gli Stati membri e la Commissione siano tenuti a coordinare le loro azioni nel caso in cui la normativa di un paese terzo presenti lacune a livello di vigilanza nei confronti della clientela o nella conservazione dei documenti.

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 270
Articolo 28 bis (nuovo)

	Articolo 28 bis
	Gli Stati membri istituiscono registri centrali dei conti bancari al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni alle unità di informazione finanziaria nonché lo svolgimento dei loro compiti nella lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo.

Or. fr

Motivazione

I registri devono consentire, in particolare nell'ambito di indagini, di avere accesso, più rapidamente e facilmente, alle informazioni bancarie necessarie alle autorità competenti.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 271
Articolo 29, comma 2 bis (nuovo)

Gli Stati membri garantiscono la pubblicazione di una rassegna consolidata di dette statistiche.

Or. en

Motivazione

La pubblicazione di statistiche che contemplino non solo il numero di segnalazioni di operazioni sospette, ma anche il seguito dato a tali segnalazioni, il numero di casi investigati, di persone perseguite e di persone condannate per reati di riciclaggio è essenziale per un'efficace applicazione e verifica della direttiva.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope e Theresa Villiers

Emendamento 272
Articolo 29 bis (nuovo)

Articolo 29 bis

Gli Stati membri applicano la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 95/46/CE, qualora tale deroga costituisca una misura necessaria alla salvaguardia della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni penali connesse al riciclaggio.

Or. en

Motivazione

Gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione delle direttive sul riciclaggio di denaro sono spesso confrontate a potenziali conflitti tra i requisiti della normativa in materia di riciclaggio e quelli della direttiva sulla protezione dei dati. L'articolo 13, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati riconosce agli Stati membri la facoltà di derogare, se necessario, ad alcuni dei suoi requisiti per prevenire, ricercare, accertare e perseguire i reati, ma non tutti gli Stati membri lo hanno fatto. Sarebbe quindi utile inserire una disposizione nella direttiva sul riciclaggio di denaro per rendere vincolante questa deroga.

Emendamento presentato da Stefano Zappalà

Emendamento 273
Articolo 31, paragrafo 3

3. Gli Stati membri assicurano che***, ogni qualvolta ciò sia possibile,*** venga garantito un feedback tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio e sul seguito dato a tali segnalazioni.	3. Gli Stati membri assicurano che venga garantito un feedback tempestivo ***e specifico*** sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio ***o di finanziamento del terrorismo*** e sul seguito dato a tali segnalazioni.

Or. it

Motivazione

L'esperienza sin qui maturata dall'entrata in vigore della normativa antiriciclaggio ha dimostrato che, allo scopo di applicare in maniera efficiente le misure antiriciclaggio, le banche e gli altri soggetti impegnati nel contrasto a tale fenomeno criminale devono essere in grado di fare affidamento su uno specifico e tempestivo feedback da parte delle autorità competenti. L'attuale disposizione introdotta nella proposta di direttiva è pertanto sicuramente da condividere ma dovrebbe ulteriormente essere rafforzata.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 274
Articolo 37, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega, conferita attraverso il presente atto, della competenza ad emanare le misure di esecuzione citate nei paragrafi precedenti.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è conforme allo spirito dell'articolo I-36 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

Emendamento presentato da Timothy Kirkhope e Theresa Villiers

Emendamento 275
Articolo 37, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione a norma della presente direttiva, è opportuno che la Commissione osservi i seguenti principi: l'esigenza di elevati livelli di trasparenza e di consultazione con gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e con il Parlamento europeo ed il Consiglio; l'esigenza di assicurare che le autorità competenti siano in grado di assicurare l'applicazione coerente delle norme; in ogni misura di attuazione, l'equilibrio a lungo termine dei costi e dei benefici per gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, l'esigenza di rispettare la necessaria flessibilità nell'applicazione delle misure di attuazione conformemente ad un approccio basato sulla valutazione del rischio esistente; l'esigenza di assicurare la coerenza con le altre norme comunitarie relative al settore in questione; l'esigenza di proteggere l'UE, gli Stati membri e i loro cittadini dalle conseguenze del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Or. en

Motivazione

È assolutamente importante che la procedura di comitato sia trasparente e venga applicata con piena consultazione dei soggetti interessati.

Emendamento presentato da Sarah Ludford

Emendamento 276
Articolo 39, comma 1 bis (nuovo)

Entro due anni dal termine previsto all'articolo 41, la Commissione effettua un esame specifico degli aspetti connessi all'applicazione della presente direttiva,

	con particolare riguardo al trattamento riservato agli avvocati e agli altri professionisti indipendenti.

Or. en

Motivazione

Considerato che non vi è stata finora una verifica da parte della Commissione per quanto concerne l'obbligo di notifica che incombe agli avvocati a titolo della seconda direttiva sul riciclaggio, è importante che la terza direttiva preveda un esame ex post al fine di garantire le buone pratiche.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 277
Articolo 39

La Commissione elaborerà entro ***tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva***, e in seguito almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio.	La Commissione elaborerà entro ***due anni dalla scadenza del termine di trasposizione previsto all'articolo 41***, e in seguito almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 278
Articolo 39

La Commissione elaborerà entro ***tre anni*** dall'entrata in vigore della presente direttiva, e in seguito almeno ogni ***tre anni***, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio.	La Commissione elaborerà entro ***due anni*** dall'entrata in vigore della presente direttiva, e in seguito almeno ogni ***due anni***, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. fr

Motivazione

Sarebbe auspicabile che le valutazioni venissero effettuate ad intervalli più brevi. Ciò

consentirebbe alle autorità competenti di adottare tutte le misure necessarie ai fini di un'applicazione più efficace delle disposizioni.

Emendamento presentato da Vincent Peillon

Emendamento 279
Articolo 39 bis (nuovo)

Articolo 39 bis

Anteriormente al [data da inserire - tre anni dopo la data di cui all'articolo 41], la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle percentuali di soglia di cui all'articolo 3, punto 8, prestando particolare attenzione all'eventuale opportunità e alle possibili conseguenze di una riduzione dal 25% al 10% della percentuale di cui all'articolo 3, punto 8, lettera a), punto i) e lettera b), punti i) e iii). Sulla base della relazione la Commissione può presentare proposte di modifica della presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

L'articolo consente di rivedere le percentuali fissate all'articolo 3, punto 8, per la determinazione dei titolari economici.